

STATUTO

- ART.1 -

DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione sportiva dilettantistica e culturale non a scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCAFI D'EPOCA E CLASSICI - REGISTRO STORICO NAUTICO" o, brevemente, "ASDEC".

L'associazione è nata per iniziativa di un ristretto gruppo di appassionati di barche d'epoca, che si sono riuniti in assemblea costituente in Milano, Piazza Mirabello, presso il ristorante San Fermo, il giorno 10 dicembre 1987, alla presenza del notaio dott. Massimo Mezzanotte.

Sono stati chiamati a comporre il primo consiglio direttivo i sigg.ri Gianalberto Zanoletti, Presidente, Carlo Gandini, Vice Presidente, Riccardo Notarbartolo di Villarosa, Segretario, Marzia Fantoni e Piero Maria Gibellini.

Sono stati chiamati a comporre il primo collegio dei probiviri i sigg.ri Angelo Vassena, Gaddo della Gherardesca e Silvio Caracci.

Sono stati chiamati a comporre il primo collegio dei revisori i sigg.ri Jean-Marc Droulers, Marcello Sancassani e Oddone Balbo di Vinadio.

- ART.2 -

SEDE E GUIDONE SOCIALE

L'Associazione ha sede in Milano, via Melegari n.1.

Il guidone sociale è a coda di rondine, con contorno in rosso, parte centrale, anch'essa a coda di rondine, in blu ed un filetto, a separare i due colori principali, in giallo.

Il guidone che i soci fondatori ed i soci storici hanno diritto di alzare a riva sulle loro barche ha una stella gialla al centro della parte blu.

- ART.3 -

SCOPO

L'Associazione è un'Associazione sportiva dilettantistica e culturale senza fini di lucro ed ha come scopo la conservazione degli scafi di particolare valore storico e culturale; l'incoraggiamento del restauro conservativo e della manutenzione secondo tecniche e con criteri originali e lo svolgimento di attività didattica su tali argomenti; il recupero e la conservazione del patrimonio storico e tecnico, della cultura nautica e delle relative tradizioni; l'istituzione e la gestione del Registro Storico Nautico; l'attività sportiva dilettantistica di diporto agonistico.

L'Associazione patrocina manifestazioni di vario genere utili al raggiungimento degli scopi sociali, predisponendo annualmente il calendario degli eventi.

L'Associazione si propone di instaurare attive relazioni con Enti, Associazioni ed Organizzazioni italiane ed estere aventi scopi affini o similari.

- ART.4 -

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalla quota di ammissione;
- c) dal rimborso richiesto per la certificazione dell'imbarcazione ai fini dell'iscrizione al Registro Storico Nautico;
- d) dai contributi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- ART.5 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio - prorogabili a sei mesi per giustificate esigenze - il consiglio direttivo dovrà sottoporre all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e quello preventivo del successivo. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

- ART.6 -

CATEGORIE DI SOCI

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che si siano associati entro 6 mesi dalla costituzione dell'associazione.

Sono soci storici i soci effettivi che siano tali per almeno venti anni consecutivi e che abbiano regolarmente pagato le quote di associazione annuale dall'anno di ammissione.

Sono soci effettivi sia le persone fisiche, sia Enti, associazioni ed organizzazioni aventi scopi affini o simili, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio.

Sono soci sportivi coloro che hanno fatto domanda di ammissione al solo fine di dedicarsi all'attività di diporto agonistico e di partecipare ai raduni indetti o patrocinati dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, le associazioni od altri enti, sia pubblici sia privati, che si siano distinti per servizi eccezionali resi all'associazione o per la straordinarietà delle loro ricerche e/o l'importanza dell'attività da loro svolta a favore del recupero e della conservazione del patrimonio nautico, della diffusione della cultura marinara e delle relative tradizioni. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, all'unanimità dei partecipanti alla votazione, su proposta di almeno tre soci. I soci appartenenti a tutte le categorie –con espressa esclusione dei soci onorari- sono tenuti al pagamento, all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, della quota di associazione annuale che verrà stabilita dal Consiglio; tutti i soci – esclusi i soci sportivi – sono ammessi a versare, in sostituzione

della quota annuale, una somma "*una tantum*" pari a venti volte la quota annuale: in tal caso essi assumono la qualifica di soci vitalizi.

Contro la deliberazione del Consiglio che respinga la domanda di ammissione di un aspirante socio può essere proposto ricorso all'assemblea generale dei soci.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

- ART.7 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La deliberazione di esclusione per morosità deve essere assunta dal Consiglio Direttivo: per essere causa di esclusione la morosità deve protrarsi per oltre un anno e persistere nonostante l'invito a sanarla formulato con raccomandata a.r. spedita al socio almeno sessanta giorni prima della riunione del Consiglio.

La deliberazione di esclusione per indegnità deve essere assunta dall'assemblea generale dei soci.

- ART.8 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri: essi sono eletti, previa determinazione del numero dei suoi componenti, dall'assemblea generale dei soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza o

decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione: il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea generale dei soci.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Consiglio decade dall'ufficio.

- ART.9 -

CARICHE NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

- ART.10 -

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; deve comunque riunirsi, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviata a consiglieri, revisori e probiviri almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso telefonico inoltrato, a cura del segretario del consiglio, il giorno precedente la riunione.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che (i) siano indicati nella convocazione sia la piattaforma scelta per la videoconferenza e le modalità di accesso, sia numeri telefonici e modalità di collegamento per coloro che volessero partecipare in audioconferenza e (ii) la riunione sia organizzata in modo che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia possibile procedere alla esatta identificazione degli intervenuti ed alla verifica della loro legittimazione a partecipare ai lavori e che sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su tutti gli argomenti in discussione e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione; per l'ammissione di nuovi soci è richiesto il voto unanime dei consiglieri presenti alla riunione; le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea generale dei soci devono essere approvate con il voto unanime dei consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.

Delle riunioni di Consiglio verrà redatto, su apposito libro tenuto a cura del Segretario, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- ART.11 -

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede all'assunzione di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, elabora i regolamenti necessari al funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, fissa l'entità delle quote di ammissione, della quota sociale annuale, dei rimborsi per la certificazione delle imbarcazioni ed in genere di quanto dovuto dai soci e dai terzi per servizi resi dall'associazione.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

- ART.12 -

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE

ONORARIO

Il Presidente - o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente - rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno, in tal caso riferendo al Consiglio alla sua prima riunione successiva.

Può essere chiamato alla carica di Presidente Onorario il socio fondatore o senior che abbia dato un contributo determinante allo sviluppo della vita associativa e alla realizzazione degli scopi sociali. La nomina è riservata all'assemblea ordinaria, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente onorario resta in carica a vita, salvo sua rinuncia.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa con diritto di voto alle sue riunioni.

- ART.13 -

ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di revisione e dei probiviri, sulle modifiche degli artt.1 e 2 dello statuto sociale e su quanto sia a lei demandato dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea generale dei soci in sede straordinaria delibera sulle modifiche degli artt. da 3 in avanti dello statuto sociale, sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio che respingano la domanda di ammissione di aspiranti soci e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi - o, per giustificate esigenze, entro sei mesi - dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve essere convocata dal Consiglio

qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

- ART.14 -

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio che abbia diritto di parteciparvi; la comunicazione deve indicare l'ordine del giorno ed essere spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che la partecipazione degli aventi diritto avvenga – anche o esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione, mediante l'utilizzo di piattaforme elettroniche di audio/video conferenza, che consentano la partecipazione da remoto, mediante dispositivi individuali, di tutti gli aventi diritto, senza necessità di compresenza fisica nello stesso luogo: in tal caso luogo della riunione si considera quello in cui si trova il soggetto verbalizzante.

La partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione è consentita a condizione che il mezzo prescelto consenta di rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che il mezzo prescelto consenta: (i) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- ART.15 -

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale dei soci i soci fondatori, seniores, effettivi, sportivi e vitalizi, che siano in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Enti, associazioni ed organizzazioni soci sono rappresentate dal Presidente o da altro loro socio da questi designato.

Ogni socio può farsi rappresentare da altri soci: la stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea vale il principio del voto singolo, così come contemplato dall'art.2352, secondo comma, cod.civ.

- ART.16 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Il Segretario del consiglio è chiamato a redigere su apposito libro il processo verbale delle riunioni di assemblea, che deve venir sottoscritto,

oltre che dal redattore, dal Presidente dell'assemblea ed eventualmente, dagli scrutatori.

- ART.17 -

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI**

L'assemblea generale dei soci in sede ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea generale dei soci in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un quinto dei soci aventi diritto di intervento.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per l'assemblea straordinaria è inoltre necessario il voto favorevole di almeno dieci soci fondatori e storici.

- ART.18 -

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'organo di controllo e di revisione può essere monocratico o collegiale a scelta dell'assemblea generale dei soci, che provvederà alla relativa nomina.

I membri del Collegio o il Revisore monocratico possono essere scelti anche al di fuori della compagine sociale. L'incarico è incompatibile con quello di membro del consiglio direttivo e di proboviro.

Ove sia scelta la forma collegiale, il Collegio dei revisori è composto da tre membri; i tre revisori dovranno nominare il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore monocratico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del Collegio e del Revisore monocratico ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I membri del Collegio o il Revisore monocratico sono rieleggibili.

L'organo di controllo e di revisione provvede al controllo generale della contabilità dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio direttivo deve sottoporre al Revisore monocratico o al Collegio dei revisori il bilancio consuntivo e quello preventivo almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione. L'organo di controllo e di revisione deve redigere un suo rapporto che verrà letto all'assemblea chiamata all'approvazione dei bilanci.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica del Revisore monocratico, dovrà essere convocata al più presto l'assemblea generale dei soci per la nomina di un nuovo organo di controllo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica di uno dei membri del Collegio dei revisori, il Consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione: il revisore così nominato rimarrà in carica fino alla prossima assemblea generale dei soci.

- ART.19 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto ed all'attività sociale che dovesse sorgere tra soci, o tra soci e la società, suoi consiglieri o liquidatori, è deferita - con esclusione di ogni altra giurisdizione - alla competenza di tre Probiviri che verranno eletti, anche fra non soci, ogni tre anni dall'Assemblea generale dei soci.

I Probiviri sono rieleggibili; l'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio direttivo e di revisore dei conti.

Gli eletti procederanno alla nomina del Presidente del Collegio.

Ciascuno dovrà dichiarare espressamente di accettare la carica entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina inviata a cura del Presidente del Consiglio direttivo.

Il Probiviro che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Consiglio direttivo o del Collegio dei probiviri decade dall'ufficio.

Nel caso di mancata accettazione della nomina, oppure in caso di dimissioni, decadenza o di decesso di un membro del Collegio, il Consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione: il proboviro così eletto rimarrà in carica fino alla prossima assemblea generale dei soci. Il ricorso ai Probiviri verrà proposto con comunicazione scritta, motivata, diretta al Presidente del Collegio.

Il Collegio deciderà a maggioranza, in via di equità, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, senza vincoli formali: quando debbano essere assunti mezzi di prova, il termine è prorogato a novanta giorni.

La decisione sarà comunicata alle parti ed al Consiglio direttivo per gli opportuni provvedimenti.

- ART.20 -

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci in sede straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla scelta dell'associazione o ente al quale devolvere il patrimonio.

La devoluzione del patrimonio dovrà avvenire a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Nella scelta dell'associazione o ente ai quali devolvere il patrimonio ed in presenza di più associazioni o enti che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli indicati nell'art.3 dovrà preferirsi l'associazione o l'ente che garantiscano sia la conservazione del Registro Storico Nautico, della documentazione storica e della biblioteca raccolti dall'ASDEC, sia, se possibile, la continuità nella gestione del Registro e nella raccolta di documentazione e libri.